

CAPO I
COSTITUZIONE, AFFILIAZIONE, RICONOSCIMENTO

Art.1 - Costituzione

1. È costituita una società sportiva nella forma di associazione sportiva dilettantistica sotto la denominazione Tennis Up che nel prosieguo del presente statuto viene indicata con il termine di "associazione".

Art.2 - Sede e scopi

1. L'associazione ha sede legale e sportiva a Cassano d'Adda (Milano) in via L. Da Vinci 38/a.

2. L'associazione è senza fini di lucro, senza discriminazioni di carattere politico, di religione o di razza.

3. L'associazione ha come finalità precipua la pratica agonistica del tennis a carattere dilettantistico sul territorio dello stato italiano attraverso:

a) la partecipazione con propri tesserati ad almeno un campionato nazionale individuale o a squadre
ovvero

b) la partecipazione con propri tesserati ad almeno un torneo debitamente autorizzato.

4. L'associazione si impegna a svolgere almeno una delle attività agonistiche sopra indicate entro il 31 ottobre di ciascun anno.

5. L'associazione ha inoltre, tra le sue finalità, l'organizzazione di attività sportive quali l'organizzazione di tornei per le diverse categorie, attività sociali, culturali e ricreative, la propaganda e la pratica del tennis in particolare, ma promuovendo anche altre attività sportive intese come mezzo di formazione fisica, culturale e morale della gioventù ed ogni forma agonistica a carattere dilettantistico, compresa l'attività didattica per l'avviamento, aggiornamento e perfezionamento del tennis.

6. L'associazione ha, tra le sue finalità, soprattutto quella di organizzare tornei, eventi e attività sportive, sociali e culturali anche in campi non sportivi per gli appassionati di questo sport in su tutto il territorio nazionale.

7. L'associazione può altresì promuovere iniziative di spettacolo sportivo e tennistico dirette a sviluppare la conoscenza e la pratica del tennis su tutto il territorio nazionale.

8. L'associazione potrà organizzare gite turistiche e visite guidate con finalità sportive, ricreative e culturali.

Art.3 - Oggetto sociale

1. Per la realizzazione degli scopi sopra riportati, l'associazione può:

a) compiere ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziaria che fosse ritenuta utile e pertinente, quali la costruzione, l'ampliamento, la gestione di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione dell'area e di immobili da destinare ad attività sportive;

b) somministrare bevande ed alimenti attraverso la gestione di bar, spacci e ristoranti interni;

c) realizzare e gestire strutture di tipo alberghiero, sempre a carattere interno, allo scopo di promuovere la formazione sportiva di carattere residenziale;

2. Nella realizzazione dell'oggetto sociale l'associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, promuovendo attività dirette ad arrecare benefici alle persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali e familiari.

3. L'associazione potrà quindi produrre e prestare servizi di assistenza turistica e socio-culturale, animazione, corsi sportivi in genere, assistenza all'infanzia, servizi di escursioni in generale, servizi di agenzia di viaggi e convention sia direttamente che indirettamente mediante l'assunzione di deleghe o appalti.

4. È fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Art.4 - Durata

1. La durata dell'associazione è illimitata.

Art.5 - Affiliazione alla F.I.T.

L'associazione è affiliata alla Federazione Italiana Tennis (F.I.T.), della quale esplicitamente, dal momento e nei termini dell'affiliazione, per sé e i suoi associati ed atleti aggregati, osserva e fa osservare statuto, regolamenti e quanto deliberato dai competenti organi federali, nonché la normativa del C.O.N.I..

Art.6 - Riconoscimento di Associazione sportiva

1. L'associazione è riconosciuta ai fini sportivi con deliberazione del Consiglio Nazionale del Coni e in ambito di attività federale del Consiglio Federale della F.I.T..

2. Si obbliga a mantenere le caratteristiche idonee al riconoscimento ai fini sportivi e ad apportare al presente statuto le modificazioni che vengano imposte dalla legge o richieste dalla F.I.T..

CAPO II ORGANI SOCIALI

Art.7 - Organi Sociali

Gli organi dell'Associazione sono

- a) assemblea generale dei soci;
- b) consiglio direttivo;
- c) presidente.

Tutte le cariche sociali sono conferite ed accettate a titolo gratuito ed attribuiscono soltanto il diritto ad un rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse dell'associazione.

Art.8 - Assemblea

L'assemblea degli associati è sovrana. Essa è convocata in seduta ordinaria e straordinaria dal consiglio direttivo con avviso inviato agli aventi diritto almeno quindici giorni prima della data della riunione, oppure mediante affissione nel medesimo termine, dell'avviso predetto presso la sede sociale. L'avviso deve contenere la sede, la data, l'ora e l'elenco delle materie da trattare, sia per la prima che per la seconda convocazione. La convocazione dell'assemblea può avvenire in qualsiasi momento, ad iniziativa del consiglio direttivo o su richiesta motivata di almeno la metà più uno degli associati aventi diritto. In tal caso l'assemblea deve essere convocata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta dei soci.

Art.9 -Partecipazione in assemblea

Hanno diritto di partecipare all'assemblea, con diritto di voto, gli associati in regola con il pagamento dei contributi associativi. La partecipazione dell'associato all'assemblea è strettamente personale, vigendo il principio del voto singolo di cui all'art. 2532, secondo comma del C.C..

E' prevista la possibilità di delega solo ad altri associati aventi diritto di voto. Ciascun associato, tuttavia, può essere portatore di una sola delega.

Art.10 - Costituzione dell'assemblea

L'assemblea in seduta ordinaria è validamente costituita:

- a) in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà degli associati aventi diritto al voto;
- b) in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti aventi diritto al voto.

L'assemblea in seduta straordinaria è validamente costituita:

- a) in prima convocazione, con la presenza di almeno due terzi degli associati aventi diritto al voto;

b) in seconda convocazione, con la presenza di almeno la metà degli associati aventi diritto al voto.

Art.11 - Attribuzioni dell'assemblea

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio direttivo o, in mancanza, dal vice presidente o, in mancanza di entrambi, l'assemblea nomina il proprio presidente. Il presidente dell'assemblea nomina il segretario. Il presidente dell'assemblea è tenuto a constatare la regolarità delle deleghe ed il diritto di intervento e di voto in assemblea.

Delle riunioni di assemblea si redige verbale firmato dal presidente e dal segretario. Sono compiti dell'assemblea in seduta ordinaria:

- a) approvare la relazione del consiglio di amministrazione sull'attività dell'anno trascorso;
- b) eleggere il presidente dell'associazione e gli organi direttivi;
- c) approvare il rendiconto preventivo e quello consuntivo;
- d) approvare i programmi dell'attività da svolgere;
- e) decidere su tutte le questioni che il consiglio direttivo ritiene opportuno sottoporre e su quelle proposte dagli associati;
- f) stabilire l'ammontare della quota associativa e della quota mensile;
- g) esaminare le proposte di scioglimento del consiglio direttivo e dell'associazione.

Sono compiti dell'assemblea in seduta straordinaria:

- a) deliberare le modifiche statutarie e degli eventuali regolamenti;
- b) deliberare lo scioglimento dell'associazione e nominare i liquidatori.

Tutte le attribuzioni di cui ai punti precedenti sono riservate ai soci maggiori di età. Le proposte degli associati debbono essere comunicate al consiglio direttivo in tempo utile per essere inserite nell'ordine del giorno nell'avviso di convocazione dell'assemblea.

Art.12 Approvazione delle delibere assembleari.

Le deliberazioni dell'assemblea in seduta ordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, devono essere approvate con il voto favorevole della metà più uno dei voti espressi (esclusi gli astenuti). Le deliberazioni dell'Assemblea in seduta straordinaria devono essere approvate:

- a) in prima convocazione con il voto favorevole della metà più uno di tutti gli associati aventi diritto al voto;
- b) in seconda convocazione con il voto favorevole di almeno un terzo più uno di tutti gli associati aventi diritto al voto.

I verbali assembleari sono conservati a cura del presidente dell'associazione, previa affissione nei locali dell'associazione medesima, e sono comunque liberamente consultabili da parte di tutti gli aventi diritto a partecipare all'assemblea.

Art.13 Eleggibilità - Incompatibilità.

Alle cariche associative possono essere eletti soltanto gli associati. Tutti gli incarichi sono a titolo gratuito ed hanno la durata di anni cinque. Le cariche e gli incarichi sono riconfermabili.

Art.14 Consiglio direttivo

Il consiglio direttivo è eletto liberamente dall'assemblea generale dei soci. Si compone del presidente che è anche presidente dell'associazione, del vice presidente, nominato dallo stesso consiglio e di un altro consigliere. Il consiglio elegge nel suo seno un segretario ed ha anche la facoltà di nominare un cassiere.

Il consiglio direttivo si riunisce almeno due volte all'anno, su convocazione del presidente; può riunirsi, in seduta straordinaria, ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno o ne faccia richiesta almeno un terzo dei consiglieri. Nell'ipotesi di dimissioni o di decesso di un consigliere, il consiglio alla prima riunione utile provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima assemblea. Al presidente ed ai componenti del consiglio direttivo è vietato ricoprire cariche sociali presso altre società ed associazioni sportive nell'ambito della stessa disciplina sportiva.

Art.15 Attribuzioni del consiglio direttivo

Al consiglio direttivo sono devolute tutte le attribuzioni relative all'organizzazione ed alla gestione amministrativa e tecnica dell'Associazione sia di carattere ordinario che straordinario. Tra l'altro il consiglio direttivo:

- a) predisporre il rendiconto preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'assemblea, la relazione sull'attività sociale ed i programmi dell'attività da svolgere;
- b) stabilisce la data e l'ordine del giorno dell'assemblea;
- c) esegue le deliberazioni dell'assemblea;
- d) emana i regolamenti interni e di attuazione del presente statuto per l'organizzazione dell'attività associativa;
- e) approva i programmi tecnici ed organizzativi dell'Associazione;
- f) amministra il patrimonio associativo, gestisce l'associazione e decide su tutte le questioni associative che non siano di competenza dell'assemblea;
- g) delibera i provvedimenti di ammissione e radiazione degli associati.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei componenti del consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente. Il consiglio è presieduto dal presidente; in mancanza dal vice presidente. Delle riunioni di consiglio deve essere redatto verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Art.16 - Il presidente

Il presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione nei confronti dei terzi, firma gli atti ed i provvedimenti con potestà di delega, coordina l'attività per il regolare funzionamento dell'associazione, adotta i provvedimenti a carattere d'urgenza con obbligo di riferirne al consiglio direttivo nella prima riunione successiva. Egli potrà validamente rappresentare l'associazione in tutti gli atti, contratti, giudizi, nonché in tutti i rapporti con enti, società, istituti pubblici e privati. Cura, altresì, l'esecuzione dei deliberati assembleari e consiliari.

Art.17 - Il vice presidente

Il vice presidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o legittimo impedimento, esercitandone le funzioni.

Art.18 - Il segretario

Il segretario dà esecuzione alle deliberazioni del consiglio direttivo, redige il verbale delle riunioni del Consiglio medesimo, si incarica dell'esazione delle entrate, della tenuta e dell'aggiornamento del libro degli associati, adempie a tutte le mansioni di segreteria.

CAPO III ASSOCIATI

Art.19 - Soci o associati

L'associazione è composta dai soci o associati, ai quali sono riconosciuti eguali diritti e doveri previsti dalle disposizioni del presente statuto.

Art.20 - Soci

Soci dell'associazione possono essere tutti i cittadini di ambo i sessi in possesso di idonei requisiti morali e sociali, che facciano domanda scritta e controfirmata da due soci presentatori i quali garantiscono dei requisiti del presentato. Coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età dovranno presentare domanda firmata dai genitori o da chi ne fa le veci. Gli aderenti all'associazione accettano incondizionatamente il presente statuto, i regolamenti annessi e le disposizioni del consiglio direttivo e sono suddivisi nelle seguenti categorie:

- a) soci fondatori;

b) soci ordinari;

I soci hanno diritto a partecipare alla vita associativa, alle manifestazioni promosse dall'associazione e a frequentare i locali e gli impianti sportivi dell'associazione. Tutti i soci che hanno raggiunto la maggiore età esercitano il diritto di voto.

E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Sono "partecipanti" coloro che prestano gratuitamente la loro opera per la realizzazione di iniziative atte al raggiungimento dei fini istituzionali e che sono ammessi ad utilizzare le strutture ed i servizi dell'associazione. Sono, inoltre, gli iscritti e gli associati di altre associazioni che svolgono la medesima attività o che perseguono gli stessi fini istituzionali evidenziati nel presente statuto e che per legge, regolamento e atto costitutivo sono affiliate alla stessa organizzazione locale o nazionale cui è affiliata questa associazione.

Art.21 Categorie dei soci - Distinzioni.

a) Soci Fondatori: è la categoria composta sia da coloro che fondarono l'associazione che dai soci ordinari con almeno dieci anni di anzianità che abbiano chiesto ed ottenuto di farne parte.

b) Soci Ordinari: appartengono a tale categoria tutti gli ammessi all'associazione.

Art.22 - Ammissione all'associazione.

L'ammissione all'associazione è subordinata alle seguenti condizioni:

a) presentazione della domanda;

b) pagamento dei contributi associativi;

c) accettazione senza riserve del presente statuto;

d) accettazione della domanda ad insindacabile giudizio del consiglio direttivo.

Il consiglio direttivo può emanare norme particolari per l'ammissione degli aggregati atleti.

Art.23 - Tesseramento F.I.T.

Tutti gli associati possono essere annualmente tesserati alla F.I.T. tramite l'associazione e dietro il versamento delle relative quote.

Art.24 - Cessazione di appartenenza all'associazione.

La qualifica di associato si perde:

a) per morosità secondo i termini fissati dal regolamento associativo;

b) per radiazione pronunciata dal consiglio direttivo, per gravi motivi o gravi infrazioni allo statuto od al regolamento, previa contestazione all'interessato del fatto addebitatogli. Il provvedimento è comunicato all'interessato a mezzo raccomandata.

CAPO IV

FONDO COMUNE - BILANCIO

Art.25 - Patrimonio sociale, fondo comune, entrate.

Il fondo comune è costituito:

a) dalle quote degli associati e dagli eventuali versamenti dagli stessi effettuati a titolo di versamento al fondo iniziale di dotazione;

b) da tutti i beni mobili ed immobili appartenenti all'associazione;

c) dai trofei aggiudicati definitivamente in gara;

d) da eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze di bilancio e da eventuali elargizioni di associati e di terzi.

Le entrate annuali dell'associazione sono costituite:

a) dai contributi degli associati e dalle elargizioni di terzi, di enti pubblici o privati;

b) eventuali contributi del CONI e della Federazione Italiana Tennis;

c) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare il fondo comune.

Art.26 - Contributi degli associati.

Ogni associato deve versare i contributi stabiliti dell'associazione alle scadenze e con le modalità da essa indicate. In via specifica i nuovi soci, oltre al pagamento della quota sociale, devono effettuare, al momento dell'ammissione, il pagamento di una quota di iscrizione, una tantum, dello stesso importo della propria quota sociale.

Gli associati che, a seguito di invito scritto, non provvedano nei 15 giorni successivi alla comunicazione al pagamento dei contributi scaduti, sono dichiarati dal consiglio direttivo sospesi da ogni diritto associativo. Il protrarsi del mancato pagamento dei contributi scaduti per oltre due mesi comporta la radiazione dell'associato inadempiente, deliberata dal consiglio direttivo. Le quote di partecipazione non sono rivalutabili e non sono trasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.

Art.27 - Rendiconto consuntivo e preventivo.

L'esercizio dell'associazione si chiude al 30/09 di ogni anno.

Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio precedente il presidente dell'associazione deve sottoporre all'approvazione dell'assemblea il rendiconto economico e finanziario, predisposto dal consiglio direttivo, relativo all'attività complessivamente svolta nell'esercizio precedente. Entro lo stesso periodo egli deve altresì sottoporre all'approvazione dell'assemblea il rendiconto preventivo, redatto con le medesime modalità di quello consuntivo, relativo all'attività che si intende svolgere nell'esercizio successivo. I rendiconti devono essere depositati presso la sede dell'associazione, per i quindici giorni che precedono l'assemblea convocata per l'approvazione, a disposizione di chiunque abbia motivo di interesse alla consultazione. I rendiconti regolarmente approvati devono essere tenuti e conservati ai sensi di legge e sono a disposizione dei soci in qualunque momento.

Art.28 - Reinvestimento degli avanzi di gestione.

Gli eventuali avanzi di gestione, che scaturiscano alla chiusura di ogni esercizio finanziario, devono essere reinvestiti nell'ambito delle finalità di cui all'art. 1. Durante la vita dell'associazione è vietato distribuire agli associati, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o fondo comune, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

CAPO V DISCIPLINA E VERTENZE

Art.29 - Provvedimenti disciplinari dell'Associazione.

I provvedimenti disciplinari che può adottare il Consiglio Direttivo nei confronti degli associati e degli atleti aggregati sono:

- a) ammonizione;
- b) sospensione a termine, fino al massimo di un anno;
- c) radiazione.

Il procedimento disciplinare ha inizio con la contestazione dell'addebito e deve garantire il diritto alla difesa dell'incolpato.

Art.32 - Responsabilità dell'associazione per i provvedimenti disciplinari della F.I.T..

L'associazione è tenuta a rispettare ed a far rispettare ai propri associati tesserati alla F.I.T. ed atleti aggregati i provvedimenti disciplinari emanati dagli organi della federazione stessa.

Art.33 - Collegio arbitrale.

Gli associati e gli atleti aggregati s'impegnano a non adire le vie legali per le eventuali divergenze che sorgano con l'associazione e fra loro per motivi dipendenti dalla vita associativa. Essi s'impegnano, altresì, a rimettere ad un giudizio arbitrale definitivo la risoluzione delle controversie che possono

essere rimesse ad arbitri, ai sensi dell'articolo 809 del Codice di Procedure Civile, che siano originate dalla loro attività sportiva ed associativa e che non rientrino nella competenza normale degli organi di giustizia federali od associativi. Pertanto, tutte le eventuali controversie sociali tra i soci e tra questi e l'associazione o suoi organi saranno sottoposte alla competenza di un collegio da nominarsi da parte dell'assemblea. Il lodo sarà inappellabile.

CAPO VI DURATA E SCIoglIMENTO

Art.36 - Durata.

La durata dell'associazione è illimitata. Essa potrà essere sciolta solo in seguito a specifica deliberazione dell'assemblea generale dei soci convocata in seduta straordinaria con l'approvazione di almeno 4/5 dei soci e, comunque, secondo le norme del Codice Civile.

Art.37 - Indisponibilità del patrimonio dell'associazione.

In nessun caso può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato a titolo di versamento al fondo iniziale di dotazione oppure a titolo di quota associativa. In ipotesi di scioglimento per qualunque causa è fatto obbligo all'associazione di devolvere il patrimonio esistente ad altre associazioni con finalità analoghe ovvero ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23.12.1996, n°662 e salvo diversa destinazione disposta dalla legge.

CAPO VII DISPOSIZIONI FINALI

Art. 38 - Richiamo normativo

Per quanto non contemplato nello statuto valgono, se ed in quanto applicabili, le norme statutarie e regolamentari della Federazione Italiana Tennis dal momento e nei termini dell'affiliazione e le disposizioni dettate in materia dal Codice Civile e dalle leggi speciali.